

Studio Legale
Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE
Avv. Graziangela BERLOCO
Via Marchese di Montrone 126 = 70122 B A R I
Tel. e fax 0805283036 = 0802145621

TRIBUNALE DI ANCONA
GIUDICE DEL LAVORO DI SECONDA ISTANZA
RICORSO EX ARTT. 669-TERDECIES C.P.C.

Per la ins. **TEDESCO Palmira** (TDSPMR70D41IO66H), nata a San Pancrazio Salentino (BR) il 01.04.1970, ed ivi residente alla Via G. Marconi 13, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 1606/2016 del Tribunale di ANCONA, sezione lavoro, dagli **Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D) e **Graziangela BERLOCO** (BRLGZN79T51A225Y), presso il cui studio professionale, corrente in Bari, Via Marchese di Montrone 126, ha eletto domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni: **Telefax:** 080.2145621 - **P.E.C.:** g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (80024770721), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO** (80017850423), con sede in Ancona (60100), alla Piazza Cavour 29;

PER L'INTEGRALE RIFORMA

dell'ordinanza n. 124 del 11.01.2017, emessa nel giudizio iscritto al n. 1606 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 del Tribunale del Lavoro di ANCONA, in persona della dott.ssa A. SBANO, comunicata in pari data.

FATTO

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola **primaria**, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase C" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015, in servizio fino allo scorso anno scolastico presso



una istituzione scolastica della Provincia di Brindisi (*cfr. doc. 1, fascicolo fase monocratica*), e proprio a seguito dei fatti narrati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal 01.09.2016, obbligata a trasferirsi da San Pancrazio Salentino (BR), sua città di residenza, a Serra San Quirico (AN), per insegnare presso l'I.C. "Don Mauro Costantini" (*cfr. doc. 2, fascicolo fase monocratica*), sede di servizio che le è stata illegittimamente attribuita dalla amministrazione resistente;

2. Infatti, la lavoratrice ha partecipato alla procedura di cui all'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 che ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna reclamante;

3. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti, quale la sig.ra Tedesco, assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;

4. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (*cfr. doc. 3, fascicolo fase monocratica*), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017 (*cfr. doc. 4, fascicolo fase monocratica*), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:



- a. **FASE A:** (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
 - b. **FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
 - c. **FASE C:** prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
 - d. **FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonchè, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).
5. Orbene, l'odierna reclamante, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “fase C” della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, giusta domanda presentata nel mese di maggio 2016, e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi nel mese di luglio 2016 (*cf. doc. 5, fascicolo fase monocratica*);
6. Con tale domanda la lavoratrice ha richiesto l'attribuzione di un posto c.d. “*comune*”, su un ambito territoriale nel quale è compreso il Comune di residenza (AMBITO



TERRITORIALE PUGLIA 0011, *cf. doc. 6, fascicolo fase monocratica*), ovvero nei Comuni limitrofi a quello di residenza, ovvero ancora, in via residuale, negli Ambiti della Regione Puglia, come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

Dunque è fin d'ora indispensabile sottolineare che a seguito della valutazione della domanda, il punteggio riconosciuto in favore della ricorrente è stato di:

- punti 19, a seguito del riconoscimento dei titoli, come indicati nella sezione I) della tabella di valutazione titoli, allegata al citato CCNI mobilità,
- nonché ulteriori punti 6, per il ricongiungimento al coniuge, come previsto dalla sezione II, lett. A) della predetta tabella.

Quindi — si badi bene in quanto il dato è di assoluta importanza — il punteggio totale di 25 punti è riconosciuto solo per la preferenza che attiene all'ambito territoriale ove ha residenza il coniuge (ovvero nel predetto ambito PUGLIA 0011) mentre per tutte le restanti preferenze, alla docente è stato riconosciuto solo il punteggio derivante dalla valutazione della anzianità di servizio, e quindi 19 punti

Come vedremo meglio, l'esigenza di attribuire punteggi differenti a seconda dell'ambito territoriale considerato, è stata affrontata dalle parti, prevedendo nel CCNI Mobilità, che la p.a. gradi i concorrenti a seconda della preferenza (ovvero dell'ambito territoriale), e quindi consideri l'ordine di graduatoria, *per ciascuna preferenza*;

7. Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal Ministero resistente tramite mail (*cf. doc. 7, fascicolo della prima fase*), l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Marche, ed in particolare in quello denominato Ambito 0002, afferente il Comune di Ancona;

8. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del MIUR, l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente



scolastico ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente; (*cf. doc. 2, fascicolo fase monocratica*).

9. Sta di fatto che il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione sia della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute, sia di quella pattizia, e risulta comunque nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016¹, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;

10. Infatti, altri concorrenti alla *stessa procedura* di mobilità, per lo *stesso grado scolastico*, partecipanti alla *stessa fase*, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla odierna istante (o pari punteggio con età anagrafica inferiore), sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga vicinior rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS.² (*cf. doc. 8, fascicolo fase monocratica*), nonché con i c.d. *bollettini* pubblicati da ciascun UST (*cf. doc. 9, fascicolo fase monocratica*), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:

- a. PUGLIA 0023 (Provincia di Taranto);
- b. PUGLIA 0021 (Taranto);
- c. PUGLIA 0001 (Bari);
- d. PUGLIA 0004 (Provincia di Bari);
- e. PUGLIA 0005 (Provincia di Bari);

¹ Cfr. All. sub C) della O.M. 241/2016, nonché le tabelle di vicinanza per ciascuna provincia, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo web: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

² L'elenco in parola è stato attinto dal seguente indirizzo web: http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx



Ci si riferisce ai seguenti trasferimenti:

LOGRIECO	ROSA PATRIZIA RITA	11.03.62	19	PUGLIA AMBITO 0001
BOVENGA	LUANA	13.08.83	19	PUGLIA AMBITO 0001
GRAVINA	CHIARA	05.09.56	18	PUGLIA AMBITO 0001
CONVERSANO	GIACOMO	15.03.59	18	PUGLIA AMBITO 0001
ISERNIO	MARIA GRAZIA	07.09.63	18	PUGLIA AMBITO 0001
PICA	GIOVANNA	10.12.63	18	PUGLIA AMBITO 0001
TRIPODI	DONATELLA	18.07.68	18	PUGLIA AMBITO 0001
REGA	MARTA	22.07.71	18	PUGLIA AMBITO 0001
COLANGELO	DOMENICA	31.08.76	18	PUGLIA AMBITO 0001
FURIO	BETTI	04.03.77	18	PUGLIA AMBITO 0001
PERRI	CONCETTA	16.06.80	18	PUGLIA AMBITO 0001
DIBITONTO	RUGGIERO	20.03.81	18	PUGLIA AMBITO 0001
PALERMO	MARIA ANTONIETTA	01.02.55	15	PUGLIA AMBITO 0001
SAPONARA	GIOVANNA ROSA	18.04.61	15	PUGLIA AMBITO 0001
CIANCIOLA	VINCENZA ANNA	06.03.63	15	PUGLIA AMBITO 0001
CORSINI	TIZIANA	12.01.66	15	PUGLIA AMBITO 0001
LA FORGIA	ANGELA	27.10.66	15	PUGLIA AMBITO 0001
GAROFALO	VINCENZA	16.03.71	15	PUGLIA AMBITO 0001
ARMAGNO	VITTORIA	17.09.72	15	PUGLIA AMBITO 0001
DE DONATO	MARIA	01.12.72	15	PUGLIA AMBITO 0001
CARBONE	ROSA	11.06.75	13	PUGLIA AMBITO 0001
BIASI	MARGHERITA	07.10.61	12	PUGLIA AMBITO 0001
ERRIQUEZ	PAOLA	18.10.63	12	PUGLIA AMBITO 0001
FOLLONE	GIUSEPPINA	30.06.64	12	PUGLIA AMBITO 0001
MUSCHITELLI	DOMENICA	26.05.69	12	PUGLIA AMBITO 0001
RAGONE	GRAZIA	12.09.79	12	PUGLIA AMBITO 0001
FEDELE	FRANCESCA	22.12.81	12	PUGLIA AMBITO 0001
LACALAPRICE	ROSA	07.02.74	11	PUGLIA AMBITO 0001
RICCIARDI	ANGELA	24.05.80	11	PUGLIA AMBITO 0001
DI LIDDO	ISABELLA	19.09.76	10	PUGLIA AMBITO 0001
IORE	MONICA	17.07.81	10	PUGLIA AMBITO 0001
LORUSSO	GIOVANNA	14.02.65	9	PUGLIA AMBITO 0001
LAMACCHIA	MARIA MARGHERITA	27.01.71	6	PUGLIA AMBITO 0001
SICOLO	MARIA ROSARIA	27.08.83	6	PUGLIA AMBITO 0001
FICCO BALSAMO CANTATORE	CRESCENZIA	15.06.66	4	PUGLIA AMBITO 0001
PISCITELLI	VINCENZA	16.01.60	3	PUGLIA AMBITO 0001
DI FONZO	FRANCESCA	15.12.73	0	PUGLIA AMBITO 0001
BUFANO	CARMELA	19.08.75	0	PUGLIA AMBITO 0001
LARAGIONE	MARIA	09.07.83	0	PUGLIA AMBITO 0001
ROBERTINO	MARIA	10.02.58	18	PUGLIA AMBITO 0004
CASALINO	MARIA RAFFAELLA	24.08.63	18	PUGLIA AMBITO 0004
ANDRISANI	LOREDANA	17.10.80	12	PUGLIA AMBITO 0004



GERMINARIO	MARIA SILVANA	26.05.74	18	PUGLIA AMBITO 0005
IULA	TERESA	14.03.67	15	PUGLIA AMBITO 0005
COFANO	ANTONIA	25.06.57	18	PUGLIA AMBITO 0021
ZACCARO	MARIA TIZIANA	12.01.76	18	PUGLIA AMBITO 0021
TANESE	ANGELA RITA	16.11.65	18	PUGLIA AMBITO 0023

Si precisa però che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento all'ambito indicato nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile anche in altri Ambiti territoriali, che, sebbene non siano stati indicati nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto delle tabelle di vicinanza allegate alla citata O.M.;

11. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato sin da subito, amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata³, e generale (cfr. *ex multis*, l'articolo del 27 luglio 2016, pubblicato dal "Corriere della Sera", "*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»*"⁴); degno di nota è il recentissimo *reportage* "Caos Scuola", a cura della redazione del programma televisivo "*Presa Diretta*", trasmesso su Rai3 il 23.01.2017;⁵

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: "meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C.". V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnica della scuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

⁴ V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml

⁵ La trasmissione è disponibile in streaming all'indirizzo <http://www.raiplay.it/video/2017/01/Presa-diretta---Caos-scuola-792dcab5-f1cf-4dc4-a2bb-bae167aae9d7.html>



12. Orbene, la lavoratrice, travolta da siffatta inverosimile situazione, su invito pubblico dell'amministrazione, ha impugnato il trasferimento e formulato istanza di tentativo di conciliazione *ex art.* 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 (*cfr. doc. 10, fascicolo fase monocratica*);

13. Tuttavia anche siffatto tentativo non ha prodotto effetti, poiché l'amministrazione non ha offerto all'istante alcuna soluzione conciliativa;

14. Da ultimo, la lavoratrice, nel tentativo di tutelarsi, almeno temporaneamente, dagli effetti nocivi dell'avversa condotta, ha invano proposto domanda di *assegnazione provvisoria*, per l'a.s. 2016/2017, su un posto vacante e disponibile in una delle sedi limitrofe alla propria residenza (*cfr. doc. 11, fascicolo fase monocratica*);

15. Con nota raccomandata del 21.09.2016, l'istante ha ulteriormente impugnato il predetto trasferimento, non sortendo effetto alcuno (*cfr. doc. 12, fascicolo fase monocratica*);

16. Per tali motivi, con ricorso *ex art* 700 c.p.c., ritualmente depositato nella Cancelleria di Codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro la docente ha richiesto una pronuncia, in via cautelare e d'urgenza, che salvaguardasse e tutelasse i diritti e le prerogative della medesima, lavoratrice, madre e moglie, costretta dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede lontanissima dalla propria residenza, dal centro dei propri interessi, nonché dalla propria famiglia (composta dal marito e da due figli).

In conseguenza, la lavoratrice ha affermato, e dimostrato, di avere diritto ad essere assegnata su l'Ambito Territoriale PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via ulteriormente subordinata, quelli denominati PUGLIA 0001, o 0004, o 0005, o comunque in una sede maggiormente vicina elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento.

La causa, cui è stato attribuito il N.R.G. 1606/2016 è stata assegnata all'On. Giudice del Lavoro, dott.ssa A. Sbano, la quale ha fissato l'udienza del 22.11.2016.

Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2016, la difesa erariale ha eccepito



l'infondatezza delle argomentazioni della lavoratrice, rilevando quanto segue:

- a. L'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura, con la conseguenza che è possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purchè lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine di preferenza.
- b. Conseguentemente coloro che sono stati indicati dalla ricorrente a dimostrazione degli errori compiuti dalla p.a., sono stati assegnati in ambiti indicati dalla ricorrente, pur godendo di un minor punteggio, in quanto avrebbero espresso tale ambito in una posizione più avanzata;
- c. Non sussisterebbe, infine, alcun *periculum in mora*.

Discussa la causa, il Giudice si è riservato.

Con l'ordinanza oggi reclamata, l'On. Giudice del Lavoro ha rigettato l'istanza, ritenendola carente nel *fumus boni juris*.

*** **

LA MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA GRAVATA

L'On. Giudice monocratico ha inteso respingere la domanda cautelare ritenendo di dover aderire ad un orientamento in materia, invero di gran lunga minoritario, che sostanzialmente accoglie la tesi sostenuta dalla p.a.

Detto orientamento, che ha la sua origine in una pronuncia del Tribunale del Lavoro di Avellino (allo stato *sub judice* in quanto pende reclamo) ritiene di poter interpretare le norme contenute nel CCNI sulla Mobilità del 08.04.2016, individuando nell'ordine di preferenze espresso dal lavoratore nella domanda di mobilità, il criterio principale per l'attribuzione della sede di servizio, subordinando a detto elenco, il punteggio riconosciuto, che conseguentemente diventa in criterio secondario ed eventuale.



In altre parole a mente della decisione reclamata è possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che quello ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.

Pertanto, l'ordinanza conclude affermando che la circostanza che docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente le siano stati preferiti nell'ambito pugliese è in *prima facie* di per sé inidonea a dimostrare l'illegittimità della procedura di mobilità e segnatamente dell'assegnazione della docente ad una scuola milanese.

D'altra parte il Giudicante, nella parte motiva, ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto di sorvolare sia sull'onere probatorio incombente sulla controparte, nonché sulle richieste istruttorie contenute nel ricorso introduttivo.

*** **

Sta di fatto che a parere di questa difesa l'interpretazione fornita dall'On. Giudicante al contenuto del CCNI in parola è errata e come tale posta in smaccata violazione di Legge, come ampiamente affermato dalla copiosissima giurisprudenza formatasi sul tema, che ha fornito una chiara ed inconfutabile enucleazione della volontà delle parti sancita del citato CCNI.

L'On. Giudicante ha infatti errato sia a ritenere che la circostanza affermata (e provata) da questa difesa, ovvero che altri docenti con minor punteggio siano stati preferiti alla odierna reclamante per il trasferimento nell'ambito pugliese, non dimostri l'illegittimità della procedura, e sia a ritenere assolto un onere della prova che gravava integralmente su controparte.

L'avversa difesa, infatti, ha omissso di dimostrare, cioè, che tutti coloro che hanno pretermesso l'odierna reclamante avrebbero espresso prima nell'ordine delle loro preferenze gli ambiti richiesti dalla lavoratrice.

In ogni caso, sul punto si deve protestare il fatto che **l'On. Giudicante ha del tutto ignorato le richieste istruttorie formulate da questa difesa.**

Al di là della infondatezza della ricostruzione avversa, su cui si dirà ampiamente nel corso del presente atto, l'On. Giudicante avrebbe dovuto pretendere dalla controparte l'adempimento ad



uno specifico onere probatorio, ovvero di fornire la prova di quanto *ex adverso* affermato.

Non v'è chi non veda, al contrario, che la difesa erariale non ha provato affatto di aver applicato al caso della odierna reclamante il metodo che sostiene essere legittimo, ovvero quello che preferisce il criterio dell'ordine di preferenza. È del tutto omessa, nella fase monocratica del presente giudizio, qualsiasi allegazione probatoria a riguardo (ad esempio le domande degli altri concorrenti assegnati negli ambiti richiesti dalla lavoratrice).

Orbene è davvero il caso di rammentare, che, come già osservato da amplissima giurisprudenza di merito, pronunciatasi anche in giudizi del tutto analoghi al presente (*cf.* Tribunale Venezia, ordinanza n. 6124/2016 del 19.10.2016, dott.ssa Coppetta Calzavara), secondo il **principio della vicinanza della prova** (v. *ex multis*, Cass., S.U., 11.1.2008, nn. 577 e 582), incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, in quanto, secondo la ricostruzione avversa, solo l'indicazione di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente, legittimerebbe l'assegnazione di una sede in diverso ambito territoriale. (*cf.* anche ordinanza del Tribunale di Padova ordinanza del 12.11.2016).

Quel che si può dire, senza volere ovviamente accedere ad una inversione dell'onere della prova integralmente gravante sulla controparte, è che è provato che l'ordine di indicazione delle preferenze è del tutto influente; ed infatti anche coloro che hanno espresso altri ambiti territoriali come prima preferenza si sono visti negare l'assegnazione all'ambito richiesto, pur in presenza di concorrenti con minor punteggio.

L'avversa difesa, infatti, ha taciuto il fatto che pendono contro l'amministrazione centinaia di giudizi azionati anche da coloro che si sono visti negare persino l'Ambito territoriale indicato al primo posto nell'ordine delle preferenze e nel contempo sono stati pretermessi da altri concorrenti con punteggio inferiore. (v. *ex multis*, Tribunale Trani R.G. 5890/16, Tribunale di Urbino R.G. 389/2016, Tribunale di Bari R.G. 10822/2016, Tribunale di Foggia R.G. 8933/2016, accolta con ordinanza del 21.12.2016, *cf.* doc. 1).



*** **

Con il presente atto, dunque, la sig.ra Tedesco, come in atti rappresentata e difesa, promuove reclamo avverso la pronuncia innanzi citata, insistendo per la richiesta di tutela cautelare invocata, quanto mai attuale ed urgente per i seguenti

MOTIVI**SUL FUMUS BONI JURIS****SULLE NORME APPLICABILI IN MATERIA DI MOBILITA' TERRITORIALE**

Il tenore letterale delle norme applicabili alla procedura *de qua* non lascia alcun dubbio, dimostrando evidentemente l'errore compiuto dall'On. Magistrato.

È appena il caso di citarle brevemente.

- L'art. 1, co. 108, della L. 107/15 così stabilisce: *“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”*.
- La procedura di mobilità è stata poi dettagliatamente disciplinata dall'art. 6 CCNI 8.4.2016 che ha previsto l'articolazione nelle quattro fasi summenzionate e, con



riferimento alla Fase C cui ha partecipato la sig.ra Tedesco in quanto assunta nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che: *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Il successivo **comma 2** del citato art. 6 ha poi stabilito che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

- Detto **allegato 1** del CCNI infine prevede, sempre per la fase C), che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- *a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- *b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- *b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- *c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- *d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*



- *e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,*

Pertanto, ciascun docente ha inserito nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed ha ricevuto un punteggio maturato sulla base della tabella di valutazione dei titoli (cfr. CCNI, allegato D, TAB. A, Parte I “Anzianità di servizio”, e Parte II “Esigenze familiari”). Orbene, è di fondamentale importanza, a questo punto, chiarire che detto punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, è costituito da:

- un **“punteggio base”** fisso (All. D, Tab. A Parte I), determinato da elementi oggettivi afferenti alla anzianità di servizio,
- e da un **punteggio “variabile”** (All. D, Tab. A Parte II): in particolare sono riconoscibili, come nel caso di specie, 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), o *“per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”*.

Si badi bene che questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.

Infatti, *per ciascuna preferenza*, il docente può godere di un punteggio differente (maggiore o minore), in quanto taluni punteggi sono riconosciuti in assoluto e per tutte le preferenze, essendo sufficiente la semplice prova del diritto (lo svolgimento di un determinato servizio pre-ruolo), mentre altri sono riconoscibili solo per determinate preferenze territoriali, a condizione, cioè, che siano finalizzati alla richiesta ed alla attribuzione di un determinato ambito territoriale.

Facciamo un esempio.

Un docente il cui coniuge risiede a Bollate (MI), e con un figlio tossicodipendente ricoverato in una struttura riabilitativa di Bollate (MI), ha diritto, oltre al punteggio



base determinato dall'anzianità di servizio, di un punteggio ulteriore, che ammonterà a 12 punti, che varrà solo per la preferenza che indica l'Ambito territoriale LOMBARDIA 0023⁶ (ovvero l'ambito territoriale nel quale ricade il Comune di Bollate)⁷.

Qualora invece si trattasse di Comuni che ricadono in ambiti territoriali differenti, ad esempio il coniuge fosse residente a Bollate (MI) ed il figlio fosse ricoverato in una struttura terapeutica di Milano, il docente avrebbe diritto a 6 punti, validi solo per l'Ambito territoriale LOMBARDIA 0023 (Bollate), a titolo di ricongiungimento al coniuge, o a 6 punti validi solo per gli Ambiti territoriali LOMBARDIA 0021 o 0022 (Milano), ovvero il luogo ove il figlio viene sottoposto alle predette cure.

Per tutte le altre preferenze il nostro docente non godrà di alcun punteggio ulteriore, potendo vantare quindi solo il punteggio base determinato dall'anzianità di servizio.

Per tale motivo, tornando alla lettura della norma, le parti sociali hanno inteso precisare che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...”*.

Quindi, secondo tali previsioni contrattuali, l'Amministrazione ha dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Si noti l'errore ermeneutico commesso dal Tribunale irpino, e pedissequamente fatto proprio dal Giudice monocratico.

Il Tribunale di Avellino infatti pretende di far derivare dalla locuzione “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” alcune conseguenze affatto statuite dalla norma, e cioè che *“non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*;

⁶ Per la suddivisione degli Ambiti territoriali lombardi v. http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/DRLO_61_All1.pdf

⁷ Cfr. note nn. 6,7,8,9 All. D al CCNI;



L'On. Giudice monocratico avrebbe dovuto rilevare che non v'è traccia alcuna nel CCNI in parola di alcuna di siffatte plurime "graduatorie"; l'accordo invero cita solo un ordine che varia a seconda della preferenza considerata.

Quindi, ad esempio, la sig.ra Tedesco può risultare al primo posto per un ambito territoriale di Taranto, ed al terzo posto per un ambito territoriale di Bari; ne può derivare, tuttavia, che per il primo ambito non trovi posto (pur vantando un punteggio maggiore) mentre per il terzo ambito trovi posto, nonostante il punteggio inferiore.

Ma certamente — ed è imprescindibile — se v'è un ambito ove la sig.ra Tedesco non ha trovato posto, non può averlo trovato un altro docente con punteggio inferiore, in quanto i punteggi indicati nell'elenco sono quello complessivi che spettano a ciascun docente, "per ciascuna preferenza", e cioè per l'ambito considerato.

Proprio per tale ragione l'allegato al CCNI parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza", stando a significare — letteralmente — che l'ordine varia per ciascuna preferenza, nel senso che per ciascuna preferenza varia il punteggio da cui discende l'ordine di elencazione.

Anzi, l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, all'art. 6, comma 1, afferma che all'esito della mobilità viene pubblicato da ciascun Ufficio regionale "l'elenco" (quindi singolare) "*di coloro che hanno ottenuto il trasferimento... con l'indicazione, al fianco di ogni nominativo, di della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto, e del punteggio complessivo, e delle eventuali precedenzae*".

Non si può scardinare questo principio logico, con ricostruzioni fondate su migliaia di contemporanee graduatorie, che non trovano alcun riferimento nella lettera della norma.

D'altro canto nei casi tassativi in cui la norma intende attribuire una priorità alla preferenza, derogando quindi al criterio del punteggio, si premura di specificarla a chiare lettere.

È il caso delle preferenze espresse per l'insegnamento nelle sedi carcerarie, ospedaliere o serali, dove, *expressis verbis*, l'O.M. in parola, all'art. 9, punto 3, 3° cpv, dispone che "*Il personale*



che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti."

Ma v'è di più.

Gli adempimenti degli Uffici amministrativi sono espressamente statuiti all'art. 10 della citata O.M. n. 241/2016; orbene il secondo comma indica quali operazioni devono essere compiute per la comparazione delle domande: *"l'ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché riconoscimento di eventuali diritti di precedenza"*.

Non v'è chi veda, insomma, che non v'è traccia alcuna di ciò, a mente della difesa erariale, dovrebbe costituire il principale criterio di valutazione, ovvero l'ordine delle preferenze.

Invero, è il caso di restituire alla norma pattizia il significato più evidente e più afferente ai principi riguardanti le procedure di valutazione nel pubblico impiego, applicando la soluzione interpretativa più chiara e semplice, rispetto al tenore letterale della norma.

E quindi, la locuzione *"ciascuna preferenza"* sta a significare che, considerata l'anzidetta variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a *"ciascuna preferenza"*, ovvero per ciascun ambito territoriale indicato come preferenza.

In altre parole, per dirla con il Tribunale di COMO (v. ordinanza del 19.12.2016) *"la posizione in graduatoria, per ciascun ambito di preferenza, è determinata, quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio"*

Ancor più recentemente il Tribunale di VERCELLI (v. ordinanza del 3.01.2017) ha accolto integralmente analoghe argomentazioni, precisando espressamente che ritiene infondata



qualsiasi argomentazione che subordini il punteggio di ciascun concorrente all'ordine di preferenza indicato nella domanda.

L'errata interpretazione accolta nella ordinanza reclamata, al contrario, comporta la *retrocessione* del punteggio a criterio secondario e meramente eventuale, sebbene sia proprio il CCNI in parola ad affermare chiaramente che “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

Si noti come tale statuizione sia chiara ed incontrovertibile, comportando per l'amministrazione l'obbligo di valutare le richieste, esclusivamente, partendo da quella del docente con maggior punteggio, ed attribuendogli, *per ciascuna preferenza*, il punteggio derivante dalla tabella di valutazione dei titoli.

Detto criterio è strettamente connesso ad un principio meritocratico che sarebbe evidentemente tradito nella prospettazione avversa, e che invece trova sede in generale in qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa la presente mobilità (v. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 24.11.2016).

Anche il Tribunale di Pordenone (ordinanza del 17.01.2017) si è soffermato su tale aspetto, con una motivazione di grande compiutezza: *“Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.*

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli



di docenti a tempo indeterminato”.

Da ultimo, il Tribunale di CREMONA, con ordinanza del 16.01.2017, ha chiarito: “*Le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell’interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un’applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri.*

Il caso di specie ne è un esempio palese.

Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l’operato del Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. L’art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l’ordine di preferenze da egli indicato.

L’allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze. “

Più in generale, la questione è stata magistralmente chiarita dal TRIBUNALE DI VENEZIA, con una serie di ordinanze pronunciate a partire dal 24.10.2016, che hanno rilevato che “*operando nel modo qui contestato l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio*



maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso.

Per ogni altra considerazione in punto di diritto non contenuta nel presente atto, si fa espresso riferimento e richiamo alle ampie deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si devono intendere qui integralmente trascritte.

*** ***

II

QUANTO AL *PERICULUM IN MORA*

Atteso che l'ordinanza gravata non contiene argomentazioni inerenti il *periculum in mora*, si ritiene sufficiente riportare le ampie argomentazioni fornite nel ricorso introduttivo della prima fase cautelare.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Preliminarmente giova rammentare che la ricorrente ha adito la Magistratura del Lavoro, nelle forme del giudizio d'urgenza, **quando ha avuto contezza di non essere stata destinataria di alcun provvedimento di assegnazione provvisoria in una sede limitrofa alla propria residenza.**

Pertanto, oggi la lavoratrice, residente in San Pancrazio Salentino (BR) (*cfr. doc. 18 fascicolo prima fase*), è conscia di essere attinta dal **pericolo di subire il danno paventato, consistente nelle conseguenze perniciose dell'assegnazione ad una sede di servizio distante oltre km 600 dalla propria abitazione (intesa non solo quale luogo di residenza abituale, bensì come ambiente**



(fisico e non) in cui la ricorrente ha radicato i propri interessi e le proprie abitudini) (cfr. doc 14 fascicolo prima fase, documentazione *Google Maps*).

Infatti, la docente ha preso servizio nella sede di Serra San Quirico, presso l'I.C. "Don M. Costantini".

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente Peschiera Borromeo (o un Comune limitrofo), per quest'anno, e per l'intero triennio successivo!

È sufficiente considerare, ed è un dato di comune scienza, che non sarebbe praticabile alcuna soluzione di trasporto che includa l'aereo (sia per i costi elevati di trasporti, sia perché imporrebbe l'ulteriore spostamento a e dagli aeroporti di Brindisi e Ancona, cfr. doc. 15, fascicolo prima fase), l'utilizzo del treno imporrebbe un viaggio di circa 6-8 ore (e una spesa media di circa € 60,00 a tratta, fonte *Trenitalia*, cfr. doc. 16, fascicolo prima fase), e quello automobilistico di oltre 7 ore, per una spesa media di circa € 90,00 a tratta, (fonte *Via Michelin*, cfr. doc. 17, fascicolo prima fase).

Tali dati, chiaramente notori, e comunque confermati dai tanti strumenti disponibili in rete di semplice e quotidiano utilizzo (da cui si è acquisita la documentazione in atti) sono chiaramente la principale ragione che legittima l'invocato rito cautelare, sotto il profilo del *periculum in mora*.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita (come sopra specificate) e la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.



Ed infatti, il Tribunale del lavoro di Bari, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino), che “non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio”.

Orbene, vieppiù nel caso di specie, non può che ritenersi attuale e concreto quel danno che il Tribunale barese ha definito, appunto, in termini di “*sradicamento*”, locuzione che rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa l'istante, costretta ad abbandonare la propria “terra”, per essere inserita (illegittimamente, è bene sempre rammentarlo!) in un'altra località, distante, indesiderata e, tanto meno, familiare.

Siffatto “sradicamento” è poi acuito dal disagio che la ricorrente patirebbe in ragione dei lunghissimi spostamenti necessari per ritornare dalla sede di lavoro alla città natia.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bari del 06.10.2011 (rel. P. Mastrorilli), nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il *periculum in mora* “...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente insigibili.

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica



odiernamente azionata.

Il danno va " *ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari l'istante è padre di due figli di 18 e 14 anni)*".

Con pronuncia più recente, ancora il Tribunale di Bari, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che "*all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE.*" (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di "*illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi*"⁸ sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare".

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dalla ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che le impone di fatto un obbligo di dimora a Venezia, o, in alternativa, una condizione di "permanente" trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizioni di vita serene; da ciò deriva il conseguente "*sradicamento*" subito ingiustamente dalla lavoratrice.

○

Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come

⁸ Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;



anticipato, il trasferimento in parola ha durata triennale, a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Siffatta circostanza, di grandissima rilevanza allo scopo di individuare il requisito cautelare, a parere di questa difesa è un evidente *moltiplicatore* del già consistente danno *patendo* dalla lavoratrice.

Il Tribunale di Foggia, (cfr. *ordinanza del 21.11.2013, est. Basta*), in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora*, rappresentato non solo dal disagio derivante dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma “*soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni*”, e nel caso di specie, come detto, è triennale, “*in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio*”.

D’altro canto, l’eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell’obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest’anno, prevista, dalla L. n. 107/2015, attua un piano *straordinario* di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell’organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale. A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. “potenziamento”, dalla riforma c.d. “Buona scuola”.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l’occasione data da una così ampia procedura.

La straordinarietà e l’elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che,



all'esito delle operazioni di mobilità di quest'anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti alla docente, poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Tale elemento è ovviamente un ulteriore dato che, seppure futuro e sommario, indica che la ricorrente è finita in un meccanismo legislativo a mente del quale il *periculum in mora* denunciato non ha possibilità di terminare in termini apprezzabili (se non grazie all'intervento giurisdizionale).

Quanto poi alla prova del danno alla vita familiare, intuibilmente concretizzatosi in ragione della predetta distanza del luogo di lavoro, si precisa che la ricorrente è coniugata (*cf. doc. 18 fascicolo prima fase*) e madre di due figli attualmente di 15 e 11 anni.

Si pensi, in genere, quali gravissime conseguenze possono ricadere in capo ad una madre e a due figli in una età così delicata, già minati dal fallimento del precedente rapporto coniugale, per di più oggi costretti a vivere lontani tra loro per gran parte dell'anno.

Peraltro, al figlio minore è stata da poco diagnosticata una patologia neuro-psichiatrica, definita dal centro di neuropsichiatria infantile della ASL di Brindisi quale “disturbo della sfera emozionale (ansioso depressivo)”, per cui il ragazzo dovrà seguire il prescritto percorso psicoterapeutico. (*cf. doc. 19, fase monocratica*)

È facilmente intuibile che l'assenza prolungata della madre non può che essere un ulteriore motivo di destabilizzazione della psiche del minore, ed impedisce alla genitrice di prendersi cura del proprio figlio in un momento così particolarmente grave e delicato della sua esistenza.

L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri dei figli è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, data la giovane e delicata fase di crescita dei due figli, l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della



loro personalità.

L'impossibilità di coabitare, a causa del trasferimento, è poi certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, poiché impedisce al coniuge di assolvere l'obbligo di cui all'art. 143, secondo comma, c.c., ed è quindi tale da pregiudicare in modo irreversibile l'adempimento dei doveri coniugali, minando chiaramente l'equilibrio domestico. Insomma, la famiglia della ricorrente, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non v'è modo alcuno di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari (ed economiche).

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost. In più, la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno ai suoi **diritti-doveri coniugali**.

Ove non intervenga una immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente **È COSTRETTA A TRASFERIRSI A SERRA SAN QUIRICO, CITTÀ DISTANTE OLTRE 600 km**, stando lontano dai propri affetti, e privando se stessa e la propria famiglia delle ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più agiata.

È insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, "teoricamente", vincitrice, oppure rinunciare a vivere con la propria famiglia, nei luoghi in cui si è scelto di organizzare la propria vita.

Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il



tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

*** **

Tanto premesso, i sottoscritti difensori, confidando nell'accoglimento delle domande prospettate nel presente ricorso

CONCLUDONO E RICORRONO

all'Ecc.mo Tribunale del Lavoro di ANCONA, in funzione di Giudice collegiale di seconda istanza, affinché, voglia, a riforma della ordinanza resa dal Tribunale di ANCONA, in persona della dott.ssa A. Sbanò in data 11.01.2017, accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso, e comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che riterrà utili a salvaguardare i diritti della ricorrente, e quindi:

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE MARCHE 0002, in luogo di quello PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via ulteriormente subordinata, quelli denominati PUGLIA 0001, o 0004, o 0005, legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- 2) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via ulteriormente subordinata, quelli denominati PUGLIA 0001, o 0004, o 0005, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- 3) per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via



ulteriormente subordinata, quelli denominati PUGLIA 0001, o 0004, o 0005, legittimamente spettanti alla ricorrente od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

4) Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

5) Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via ulteriormente subordinata, quelli denominati PUGLIA 0001, o 0004, o 0005, legittimamente spettanti alla ricorrente o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, e comunque sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguente condanna di pagamento.

6) Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

7) Condanni le amministrazioni reclamate, in solido, alla refusione delle spese di lite, da quantificarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre spese generali, nella misura di Legge, IVA e CAP.

Documenti come da narrativa e fascicolo di parte. **Si chiede acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo di parte della prima fase cautelare.**



In caso di necessaria integrazione della documentazione in atti, si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, dell'elenco dei nominativi, e delle relative domande di mobilità, dei concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 assegnati in tutti gli ambiti richiesti dal ricorrente, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente (fase C), stesso grado scolastico (scuola primaria), con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente, cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato e l'ordine di preferenza cui è stato indicato nella rispettiva domanda di mobilità.

❧

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di Legge (€ 73,50).

Bari-Ancona, li 25 Gennaio 2017

Avv. Graziangela BERLOCO

Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE

